

SENATO DELLA REPUBBLICA

VII LEGISLATURA

11^a COMMISSIONE

(Lavoro, emigrazione, previdenza sociale)

16° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 4 MAGGIO 1977

Presidenza del Presidente CENGARLE

INDICE

DISEGNI DI LEGGE

IN SEDE DELIBERANTE

« Interpretazione autentica dell'ultimo comma dell'articolo 31 della legge 20 maggio 1970, n. 300, concernente lo statuto dei lavoratori » (640) (D'iniziativa dei deputati Mancini Vincenzo ed altri) (Approvato dalla Camera dei deputati)
(Discussione e approvazione)

PRESIDENTE	Pag. 205, 206
ARMATO, sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale	206
DALLE MURA (PSI)	206
GRAZIOLI (DC), relatore alla Commissione	206
LUCCHI Giovanna (PCI)	206

La seduta ha inizio alle ore 10,20.

LUCCHI GIOVANNA, segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

IN SEDE DELIBERANTE

« Interpretazione autentica dell'ultimo comma dell'articolo 31 della legge 20 maggio 1970, n. 300, concernente lo statuto dei lavoratori » (640), d'iniziativa dei deputati Mancini Vincenzo ed altri (Approvato dalla Camera dei deputati)
(Discussione e approvazione)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Interpretazione autentica dell'ultimo comma dell'articolo 31 della legge 20 maggio 1970, n. 300, concernente lo statuto dei lavoratori », d'iniziativa dei deputati Mancini Vincenzo, Benedikter, Robaldo, Gramegna, Cresco, Vizzini, Scovacricchi, Pezzati, Brini e Ferrari Marte, già approvato dalla Camera dei deputati.

Prego il senatore Grazioli di riferire alla Commissione sul disegno di legge.

11^a COMMISSIONE

16° RESOCONTO STEN. (4 maggio 1977)

GRAZIOLI, *relatore alla Commissione*. Onorevole Presidente, onorevoli senatori, nella fase di attuazione della legge 20 maggio 1970, n. 300, sono sorte — relativamente all'ultimo comma dell'articolo 31 — alcune perplessità interpretative che hanno determinato un ingiustificato contenzioso anche per le limitazioni applicative cui la norma in esame è stato fatto oggetto.

Con il disegno di legge di interpretazione autentica in discussione si tende pertanto a chiarire la portata delle limitazioni previdenziali applicate ai lavoratori collocati in aspettativa precisando i casi nei quali le limitazioni stesse — prefigurandosi una forma alternativa di previdenza — debbono ritenersi operanti.

L'articolo unico del provvedimento, infatti, stabilisce chiaramente che le limitazioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 31 della legge 20 maggio 1970, n. 300, nonché le forme previdenziali ivi citate sono quelle riconducibili all'assicurazione generale obbligatoria o a quelle sostitutive, esclusive o esoneratrici dell'assicurazione predetta.

Da quanto esposto, onorevoli senatori, mi pare emerga la estrema semplicità del disegno di legge sul quale dichiaro di essere favorevole. Invito di conseguenza la Commissione ad approvarlo.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

LUCCHI GIOVANNA. A nome del Gruppo comunista dichiaro il voto favorevole al disegno di legge, che ritengo necessario per evitare dubbi interpretativi ed un contenzioso del tutto inutile.

DALLE MURA. A nome del Gruppo socialista dichiaro anch'io che voterò a

favore del disegno di legge in discussione, che giustamente interviene per rendere più chiara l'interpretazione di una norma che, finora, è stata intesa in senso forse troppo restrittivo.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

ARMATO, *sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Il Governo si rimette alla Commissione.

PRESIDENTE. Passiamo allora all'esame dell'articolo unico del disegno di legge, di cui do lettura:

Articolo unico.

Le limitazioni previste dall'ultimo comma dell'articolo 31 della legge 20 maggio 1970, n. 300, si applicano ai lavoratori che durante il periodo di aspettativa esplicano attività lavorativa che comporti forme di tutela previdenziale a carico dell'assicurazione generale obbligatoria di cui al regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, e successive modificazioni ed integrazioni, ovvero a carico di fondi sostitutivi, esclusivi o esonerativi dell'assicurazione predetta.

Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti il disegno di legge nel suo articolo unico.

È approvato.

La seduta termina alle ore 10,25.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Il consigliere parlamentare delegato per i resoconti stenografici
DOTT. GIULIO GRAZIANI